

Urgente in nota federale
entro il 23/8/16

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
RICORSO**

ORIGINALE

URGENTE-URGENTE

Per i signori:

1. GALATI Daniela, C.F. GLTDNL82T52F537B, residente in Vibo Valentia alla Via C. Gagliardi n.2, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
2. MARINI Stefania, C.F. MRNSFN67M52E783D, residente in Vibo Valentia alla Via Cavour n.55, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
3. ROMBOLA' Sandro, C.F. RMBSDR76M21L452F, residente in Ricadi (VV) alla Via Roma n.8, Diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
4. MUNDO Vincenzo, C.F. MNDVCN82H26F537O, residente in Cessaniti (VV) alla Via Umbria n.10, Diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Roma;
5. MUNDO Maria Teresa, C.F. MNDMTR80M44F537N, residente in Roma alla Via di Torre Vecchia n.688/A, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Roma;
6. GALATI Enza Paola, C.F. GLTNPL75H58F537M, residente in Vibo Valentia alla Via Moderata Durant, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
7. COLLOCA Francesca, C.F. CLLFNC75S64F537E, residente in Ionadi (VV) alla Via XX Settembre, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
8. COLLOCA Maria Sonia, C.F. CLLMSN79S54F537R, residente in Francica (VV) alla Via G.Galilei n.6, Diplomata magistrale ad

- indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
9. PAPPALÀ Mariateresa, C.F. PPLMTR79H54F537E, residente in Gerocarne (VV) alla Via IV Novembre n.20, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 10. LO TURCO Liberata, C.F. LTRLRT68T58F537M, residente in Vibo Valentia alla C.da Aeroporto Luigi Razza, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 11. PUGLIESE Serafina, C.F. PGLSFN70L63F537Z, residente alla Via Parodi Fraz.Marina, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 12. RUSSOMANNO Concetta, C.F. RSSCCT64R66Z404Z, residente in Borgia (Cz) alla C.da Pellegrina n.12, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Catanzaro;
 13. ESPOSITO Stefania, C.F. SPSSFN78T66F537Z, residente in Sant'Onofrio (VV) alla C.da Castelluccio, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 14. NAVARRA Rosella, C.F. NVRLL82P67F537K, residente in Rombiolo (VV) alla Via G.Amendola n.39, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 15. PUGLIESE Claudia, C.F. PGLCLD71C58A494S, residente in Spilinga (VV) alla Via Roma, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 16. ROSSI Caterina, C.F. RSSCRN82H69F537L, residente in Vibo Valentia alla Via Ampollino n.19, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;

17. DE FAZIO Teilania, C.F. DFZTLN83P58F537C, residente in Vibo Valentia alla Via Angitola Fraz.Marina, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
18. LOBIANCO Maria Teresa, C.F. LBNMTR83L71F537J, residente in Vibo Valentia alla Via Sant'Anna n.35 Fraz.Bivona, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
19. SCOLIERI Mariapina, C.F. SCLMPN83B49F537B, residente in Maierato (VV) alla Via G. Reale n.56, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
20. PILEGGI Maddalena, C.F. PLGMDL66R48F537T, residente in San Nicola da Crissa (VV) alla Salita San Nicola n.7, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
21. RAMONDINO Anna Maria, C.F. RMNNMR72D70F537E, residente in Vibo Valentia alla Via delle Industrie n.137, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Brescia;
22. PANNACE Maria, C.F. PNNMRA64C68H941H, residente in San Gregoria d'Ippona (VV) alla Via Traversa Roma n.4, Diplomata scuola magistrale, classi di concorso AAAA, ATP di Vibo Valentia;
23. PICCOLO Maria Immacolata, C.F. PCCMMM81D48F537K, residente in Vibo Valentia alla C.da Bitonto n.20, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Bologna;
24. VALENTI Caterina, C.F. VLNCRN80A44F537F, residente in Cessaniti (VV) alla Via Bellini n.6, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
25. ZAPPONE Maria Domenica, C.F. ZPPMDM66R58A043H, residente in Vibo Valentia alla Via Accademie Vibonesi II Trav.

- n.49, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
26. TAVELLA Antonietta, C.F. TVLNNT76H54F537B, residente in Piscopio di Vibo Valentia alla Via Firenze n.7, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
27. PALUMBO Carmen, C.F. PLMCMN81P41Z401W, residente in Vibo Valentia alla Via Arvo n.54, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
28. PICCOLO Santina, C.F. PCCSTN82B42L219T, residente in Vibo Valentia alla Via Sant'Anna, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
29. SPANO' Simona, C.F. SPNSMN79P69F537I, residente in Stefanaconi (VV) alla Via del Signore snc, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Roma;
30. TOMAINO Natascia, C.F. TMNNSC82M66F537P, residente in Vibo Valentia alla Via Canello Rosso, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
31. POSTERINO Carmelo, C.F. PSTCML68C02F537H, residente in Vibo Valentia alla Via Accademie Vibonesi I Trav. n.9, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
32. VARONE Antonella, C.F. VRNNNL83E61F537K, residente in Mileto (VV) alla Via Nazionale n.66, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Bologna;
33. VITRO' Maria Giovanna, C.F. VTRMGV69E69F537B, residente in Ionadi (VV) alla Via Carducci n.11, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;

34. SURACE Stefania, C.F. SRCSFN73P66F537E, residente in Vibo Valentia alla Via Parodi n.45, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
35. STANGANELLO Rosaria, C.F. STNRSR66S57F537I, residente in Vibo Valentia Fraz.Marina alla Via Veneto, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
36. SIRIGNANO Ioanna, C.F. SRGNNI80H44F537Q, residente in Vibo Valentia alla Via Cavour n.46, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
37. SORIANO Lucia, C.F. SRNLCU66D50F537B, residente alla Via Moderata Durant, Diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, ATP di Vibo Valentia;
38. ROVITO Carmen Anfrosina, C.F. RVTCMN82M45H224Z, residente in Catanzaro alla Via L.Rossi n.2, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Catanzaro;
39. PILECI Rosamaria, C.F. PLCRM83A60F537J, residente in Stefanaceni (VV) alla Via Don G. Puglisi n.21, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
40. PETROLO Orsola, C.I. PTRRSL83D68F537G, residente in Sant'Onofrio (VV) alla C.da Izzi, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
41. VALENTE Giuseppina, C.F. VLNGPP64E65I639D, residente in Serra San Bruno (VV) alla Via A. Scrivo n.74, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
42. MOSCHELLA Enza, C.F. MSCNZE79A67F537N, residente in Maierato (VV) alla Via F. Didiano, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di

Vibo Valentia;

43. PUGLIESE Rosa, C.F. PGLRSO65A64F537A, residente in Santa Domenica di Ricadi (VV) alla Via Sant'Anna, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
44. SPOSATO Paola Iole, C.F. SPSPLL83M61F537X, residente in Ionadi (VV) alla Via Botticelli, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
45. RUSSO Antonella, C.F. RSSNNL80H68F537Z, residente in Zambrone (VV) alla Via Lampasi n.1, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
46. PRESTIA Rosaria, C.F. PRSRSR80C47F537F, residente in Cessaniti (VV) alla Via La Badessa n.13, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
47. SORRENTINO Irene, C.F. SRRRNI82L68F537O, residente in Vibo Valentia alla Via Moderata Durant, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
48. SICARI Salvatore, C.F. SCRSVT61P20F207O, residente in Vibo Valentia alla Via Moderata Durant, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Padova;
49. RUSSO Nicolina, C.F. RSSNLN65R45F537V, residente in Longobardi di Vibo Valentia alla Via Strada Nuova, Diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, ATP di Vibo Valentia;
50. POLITI Amalia, C.F. PLTMLA57C64F537S, residente in Vibo Valentia alla Via Terravecchia superiore n.39, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
51. VETRO' Domenico, C.F. VTRDNC75E21F537D, residente in

- Gerocarne (VV) alla Via XXVIII Ottobre n.42, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
52. PITTELLA Veronica, C.F. PTTVNC82R68G674O, residente in Monterosso Calabro (VV) in località Carramango, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
53. VINCI Caterina, C.F. VNCCRN77D44F537D, residente in Pizzo , (VV) alla Via Prangi n.75, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
54. RAFFAELE Rosaria, C.F. RFFRSR78P66F537D, residente in Soriano Calabro (VV) alla Via Giardinieri n.9, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
55. RAFFAELE Francesca, C.F. RFFFNC73A52F537S, residente in Soriano Calabro (VV) alla Via Città Vecchia n.21, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Cremona;
56. TRIPALDI Felice Giuseppe, C.F. TRPFCG68H07F537P, residente in Limbadi (VV) al Corso Vittorio Emanuele III n.130, Diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
57. SORACE Maria Concetta, C.F. SRCMCN67S51I854O, residente in Soriano Calabro (VV) alla Via F. Pellegrino, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
58. TRIPODI Bruna, C.F. TRPB RN75B60F537T, residente in Serra San Bruno (VV) alla Via Catanzaro n.54, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
59. VARONE Barbara, C.F. VRNBBR82B46F537N, residente in Mileto (VV) alla Via G. Mesiano n.30, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di

- Vibo Valentia;
60. VOTTA Maria Grazia, C.F. VTTMGR77A57C352X, residente in Francica (VV) alla Fratelli Colloca n.12, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 61. TEODORO Caterina, C.F. TDRCRN66R46F537E, residente in Zungri (VV) alla Via Garibaldi n.2, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 62. PASCERI Giuseppina, C.F. PSCGPP76D66I058E, residente in Simbario (VV) alla C.da Colaverone, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 63. SCORDAMAGLIA Manuela, C.F. SCRMNL78H44L452U, residente in Tropea (VV) alla Via Coniugi Crigna, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 64. SCARPINO Melania, C.F. SCRMLN72B54F537S, residente in Vibo Valentia alla Via Sen. Parodi n.442 Fraz.Marina, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 65. VALOTTA Giuseppina, C.F. VLTGPP79M52F537V, residente in Monterosso Calabro (VV) alla loc. Ligonì, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 66. MAZZITELLI Cinzia, C.F. MZZCNZ76A42F537C, residente in San Calogero (VV) alla Via V. Bellini n.1, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 67. MAURO Teresa, C.F. MRATRS71L55D122B, residente in Bivona di Vibo Valentia alla Via Roma n.29, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
 68. MISERINO Maria Giuseppina, C.F. MSRMGS77T49F537I,

- residente in Limbadi (VV) alla Via dell'Unità n.10, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
69. GRANDE Elisa, C.F. GRNLSE79C63F537F, residente in Cittanova (RC) alla C.da Campanello n.10, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Roma;
70. L'ANDOLINA Olga, C.F. LNDLGO71H54M143G, residente in Lamezia Terme (CZ) alla Via Montesanti n.1, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
71. MAIURI Paola Ascenza, C.F. MRAPSC69L43H501U, residente in Stefanaceni (VV) alla Via C. Colombo n.15, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
72. GALATI Nazzareno, C.F. GLTNRN76R20C352X, residente in Monterosso Calabro (VV) alla Via Roma I Trav., Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Savona;
73. MINIELLI Maria Pia, C.F. MNLMRP70S42A662E, residente in Nardodipace (VV) alla Piazza Municipio n.4, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
74. MACRI' Clotilde, C.F. MCRCTL60T64L452Z, residente in Tropea (VV) alla Via Coniugi Crigna, Diplomata di scuola magistrale, classi di concorso AAAA, ATP di Vibo Valentia;
75. LUCIFERO Francesca, C.F. LCFFNC74D62F537T, residente in Ionadi (VV) alla Via Carducci n.16, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
76. MACCARONE Maria Tiziana, C.F. MCCMTZ81H54F537J, residente in Limbadi (VV) alla Loc. Monteverde, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;ù

77. MUGGERI Giovanna, C.F. MGGGNN83S53F537G, residente in Zambrone (VV) alla Via A. Gramsci, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
78. LUZZA Lucia, C.F. LZZLCU74H45Z133W, residente in Nicotera (VV) alla C.da Gatto, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
79. MIRABELLO Alessandra, C.F. MRBLSN81R48F537E, residente in Vibo Valentia alla Via Tomarchiello n.27, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
80. LIOTTI Nicola Christian, C.F. LTTNLC75H10F537F, residente in Vibo Valentia alla Via Accademie Vibonesi II Trav. n.8, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
81. LUCCISANO Vania, C.F. LCCVNA80L49F537I, residente in Mileto (VV) alla Via Tenente G. Catania n.15, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
82. NESCI Caterina, C.F. NSCCRN73C61F537E, residente in Maierato (VV) al Vico A. Barbieri n.19, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
83. MARASCO Concetta Gabriella, C.F. MRSCCT80E61F537P, residente in Milano Canegrate alla Via Asiago n.7, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Milano;
84. LA BELLA Giovanna, C.F. LBLGNN82B51F537I, residente in Sant'Onofrio (VV) alla C.da Melana, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;
85. LO GATTO Consolata, C.F. LGTCSL67H60F537D, residente in Vibo Valentia alla Via Verga n.13, Diplomata magistrale ad

indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;

86. PAGANO Filippo, C.F. PGNFPP83S01C352B, residente in Vibo Valentia alla Via F. Seminara, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;

87. GALATI Maria Antonietta, C.F. GLTMNT63L54Z112C, residente in Vallelonga (VV) alla Contrada Nucari n.15, Diplomata magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia;

88. ORECCHIO Cesare, C.F. RCCCSR69D06I854D, residente in Soriano Calabro (VV) alla Via Caglioti n.16, Diplomato magistrale ad indirizzo umanistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Milano;

89. DE CARIA Maria Teresa, C.F. DCRMTR83C49F537U, residente in Vazzano (VV) alla Via F. Fazzalari, Diplomata magistrale ad indirizzo linguistico, classi di concorso AAAA-EEEE, ATP di Vibo Valentia,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del Foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S), ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cola di Rienzo n.212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca, in forza di procure in calce al presente atto. Entrambi i procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax: **0963/43298** e all'indirizzo **PEC: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it**,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì

domiciliato;

U.S.R. per la Calabria – A.T.P. di Catanzaro, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per il Lazio – A.T.P. di Roma, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Liguria – A.T.P. di Savona, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Lombardia – A.T.P. di Milano, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Lombardia – A.T.P. di Cremona, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per la Lombardia – A.T.P. di Brescia, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per l'Emilia Romagna – A.T.P. di Bologna, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato;

U.S.R. per il Veneto – A.T.P. di Padova, in persona del Direttore Coordinatore p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

**ed adozione delle misure cautelari più idonee, anche *inaudita altera parte*,
alla tutela dei ricorrenti**

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22.06.2016 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n.16827 del 22.06.2016, nella parte in

cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (*cf. doc. 1*);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o *obliquo modo* collegato al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ed in particolare: a) delle intervenute comunicazioni/note dell'Amministrazione Scolastica periferica competente, con le quali è stato negato ai ricorrenti interessati l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (*cf. gruppo doc. 4*); b) della nota Miur Prot. n.16480 del 04.06.2015; c) della nota Miur n. 15457 del 20.05.2015 con la quale sono state dettate istruzioni di includere nelle GAE 2014/2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015; d) della Circolare del MIUR prot. n. 2198 del 30.06.2015 nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi legittimi dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; e) della nota del 06.07.2015 prot. 19621; f) ove occorra, del D.M. n. 235 del 9.04.2014.

PREMESSE

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, posto che l'odierna controversia non concerne l'impugnazione di graduatorie ad esaurimento, bensì i criteri e le norme generali stabiliti dall'Amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie (*cf. ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2011, Cass. SS.UU. 16.12.2013 n.27991, Tar Lazio, Roma, 4.06.2014 n.5912, e da ultimo Cons. Stato n.953/2016 del 09/03/2016).

Ciò posto, si premette quanto segue.

I ricorrenti sono tutti docenti precari di scuola dell'infanzia e/o primaria abilitati all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per come specificato in epigrafe in relazione a ciascun ricorrente (*cf. gruppo doc. 2*).

Sin dalla loro prima istituzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 124/99, il Ministero dell'Istruzione non ha mai annoverato tra gli aventi

titolo all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento), gli aspiranti in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale, in quanto ha sempre negato valore abilitante all'insegnamento a detto titolo di studio, e quindi non riconoscendo validità a tali titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui trattasi¹.

Invero, in tutti i bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti², e poi di quelle ad esaurimento³, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è stato mai considerato titolo valido ai fini dell'inserimento, in quanto ritenuto non abilitante, poiché con l'istituzione della laurea in Scienza della Formazione l'Amministrazione ha sempre considerato indispensabile il possesso di quest'ultimo titolo (in quanto abilitante all'insegnamento), ovvero il possesso di abilitazione o idoneità conseguita attraverso i concorsi ordinari a cattedre o i corsi abilitanti di cui alla legge 124/99, ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e ad esaurimento, nonché ai fini dell'accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Senonché, il Consiglio di Stato con alcuni pareri⁴ resi su altrettanti ricorsi straordinari, in via incidentale ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

La natura abilitante del titolo di cui trattasi, è sancita inoltre dal D.M. 10 marzo

¹ Nonché nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'inserimento nelle quali, com'è noto, è necessario il possesso dell'idoneità o abilitazione all'insegnamento.

² D.M. 146/2000, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004 e D.D.G. 31.03.2005.

³ D.D.G. 16.03.2007, D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011.

⁴ Cfr. parere del 05.06.2013 e dell'11.09.2013.

1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

Alla luce delle citate pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Istruzione ha sostanzialmente preso atto – per la prima volta – della natura abilitante *ex lege* dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, seppur in maniera parziale e decisamente penalizzante e discriminante per i circa 55.000 docenti in possesso di detto titolo.

Invero, l'Amministrazione resistente si è limitata a riconoscere la natura abilitante del titolo di cui trattasi in seno al D.M. 353/2014, esclusivamente ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto⁵ e non pure nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Dopo ben 14 anni dall'istituzione delle graduatorie permanenti, durante i quali l'Amministrazione non ha mai riconosciuto agli aspiranti in possesso di detto titolo la possibilità di accedervi, alla luce del chiaro quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato, e solo parzialmente recepito dall'Amministrazione, con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio si era presentata l'occasione per sanare un'ingiustizia protrattasi per anni in danno di detta categoria di docenti, alla quale è stato sinora – di fatto – negato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Invero, il Ministero resistente con il D.M. 235/2014, con il quale ha indetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie, non ha previsto la possibilità per detti docenti di accedere finalmente alle graduatorie agli stessi da sempre negate.

Senonché, con sentenza n.1973/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 proprio nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Nonostante l'efficacia *erga omnes* della citata pronuncia di annullamento, quantomeno nella parte “demolitoria” del provvedimento annullato, il Ministero resistente non ha ritenuto di adeguarsi alla decisione del Consiglio di Stato, disponendo la riapertura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti muniti del titolo di cui trattasi, limitandosi, invece, a disporre l'inserimento nelle Gae dei soli ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato (con la nota n.15457 del 20.05.2015).

Con il Decreto ministeriale n. 495/2016 (*cf. doc. 1*), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, nel disporre, tra l'altro, lo

⁵ Nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono inserirsi i docenti in possesso di abilitazione ma non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

scioglimento delle riserve in favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento (fissato all'8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2016/2017), **non ha in alcun modo tenuto conto della citata sentenza del Consiglio di Stato, non prevedendo alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella IV fascia (la c.d. fascia aggiuntiva istituita nel 2012), per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.**

Proprio in ragione della chiara pronuncia del Consiglio di Stato, gli odierni ricorrenti hanno quindi proposto, entro i termini previsti dal D.M. 495/2016, domanda cartacea di inserimento nelle GAE per le classi di concorso specificate in epigrafe in relazione alla posizione di ogni ricorrente, accompagnate da atto di diffida (*cf. gruppo doc. 3*). La domanda è stata proposta in formato cartaceo in quanto risultava impossibile per i ricorrenti accedere alla piattaforma telematica prevista dall'impugnato decreto.

Alla presentazione di tali domande di inserimento, ha fatto seguito – per i ricorrenti richiedenti l'inserimento nelle Gae della provincia di Vibo Valentia - l'intervento delle comunicazioni/note dell'Amministrazione Scolastica periferica competente, con le quali è stato negato loro l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di interesse (*cf. gruppo doc. 4*).

Ebbene, con il presente ricorso i predetti impugnano il decreto medesimo nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Eccesso di potere – omessa applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1973/2015. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Il Giudice amministrativo d'appello riformando la decisione del Tar Lazio, ha disposto l'annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. Orbene, a fronte dell'annullamento del decreto ministeriale – atto di carattere generale e di natura normativa, che costituisce la lex specialis della procedura – avente efficacia erga omnes nei confronti di tutti i docenti ai quali è stata ingiustamente preclusa la possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, è stata definitivamente acclarata l'illegittimità del diniego

all'inserimento in graduatoria di detta categoria di docenti.

Come evidenziato in giurisprudenza, in particolare, *“La statuizione giurisdizionale di annullamento, qualora colpisca un atto a contenuto generale (nella specie un bando di concorso), si estende oggettivamente a tutti coloro su cui detto atto spiega i suoi effetti”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/09/2008 n.4305), ed ancora *“Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno dei destinatari (non individuabili a priori); conseguenza che se ne ricava, per esempio, è che il loro annullamento in sede giudiziale determinerebbe il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/12/2014, n.6153)⁶.

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (TAR Palermo, 06.03.2015 n.631).

Né può in alcun modo dubitarsi circa la natura di atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario del D.M. 235/2014.

Pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato, essendo relativa a un atto regolamentare generale, in quanto applicabile ad una platea generalizzata,

⁶ La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista, invece, efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (T.A.R. Palermo, sez. II, 06/03/2015 n.631)

Secondo la regola generale desumibile dall'art. 2909 c.c. il giudicato conosce limiti oggettivi e soggettivi; quanto al limite oggettivo, nel processo amministrativo deve intendersi limitato ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati; quanto al limite soggettivo, il giudicato fa stato tra le parti, salva l'ipotesi che l'annullamento riguardi atti normativi secondari od amministrativi generali, evenienza in cui può ravvisarsi un'efficacia "erga omnes" (T.A.R. Perugia, sez. I, n.79)

Il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 08/11/2012, n.5694)

La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Consiglio di Stato, 18.11.2013 n.5459).

produce effetti erga omnes, a mente della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie (ex pluribus Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 13 marzo 1998).

E, del resto, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è proprio la natura regolamentare degli atti che disciplinano “con disposizioni generali ed astratte, (del)le graduatorie ad esaurimento” a giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario ove oggetto del giudizio è, come nel caso di specie, la sussistenza o meno del diritto all’inclusione in tali graduatorie (si veda Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27991 del 24 settembre/16 dicembre 2013 concernente l’impugnazione dinanzi al TAR Lazio del D.M. n. 44/2011 che ha indetto la procedura di aggiornamento antecedente a quella di cui al D.M. n. 235/2014).

Orbene, in seguito all’annullamento del D.M. 235/2014, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguarsi alla statuizione di cui alla sentenza 1973/2015, provvedendo, in occasione dell’emanazione del D.M. 495/2016, a sanare l’illegittima esclusione dei docenti in possesso di diploma magistrale dalla possibilità di accedere alle graduatorie di cui trattasi.

Senonché, l’Amministrazione non ha provveduto a disporre l’inserimento in Gae dei docenti di cui trattasi, tenuto conto che con la nota n.15457 del 20.05.2015 sono state dettate istruzioni per inserire nelle GAE 2014/2017 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, e che con la circolare prot. n.2198 del 30.06.2015 ha dapprima aperto l’accesso alle Gae anche a coloro i quali avessero un giudizio pendente, salvo poi, con successiva nota del 6.07.2015 prot.19621, in maniera palesemente illegittima e contraddittoria, precisare⁷ che “non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur

⁷ “Pervengono da parte di diversi Uffici Scolastici Regionali, quesiti in relazione a richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, a seguito della nota tecnica prot. n. 2198 del 30 giugno 2015 predisposta dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informativi e la statistica.

Con la nota sopra richiamata, nel comunicare l’apertura delle funzioni agli Uffici Scolastici per l’inserimento degli aspiranti è stato precisato, sotto il profilo strettamente tecnico, che detta funzione consente:

- l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente.

In ogni caso, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia.

Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell’ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”.

trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n.235/14 in sede giurisdizionale”.

A fronte della mancata estensione da parte del Miur del disposto del Giudice amministrativo a tutti gli aventi titolo, l'unica via che aveva il Ministero dell'Istruzione per ristabilire la legalità, era aprire le graduatorie ai diplomati, in occasione delle operazioni annuali sulle graduatorie medesime (scioglimento riserve, inserimento titoli di sostegno e titoli di riserva ex L.68/99).

L'Amministrazione resistente pertanto, così come ha concesso a docenti cui era stata data la possibilità di inserirsi in graduatoria senza nemmeno avere ancora conseguito l'abilitazione, tant'è che il D.M. 495/2016 ha consentito loro di procedere allo scioglimento della riserva non appena conseguito il titolo, alla luce della declaratoria di annullamento del D.M. 235/2014, avrebbe dovuto consentire in quest'occasione l'inserimento – anche eventualmente nella fascia aggiuntiva (quindi senza danneggiare nessuno) – dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

Si precisa, altresì che, con ulteriore sentenza (n.3788/2015 del 3.08.2015), il Consiglio di Stato nel pronunciarsi nuovamente su uno dei ricorsi proposti per l'annullamento del D.M. 235/2014, ha rilevato che “*se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.*

Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo

posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato).

Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare.

Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento.

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a

tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

II. Violazione della legge 124/99. Violazione dell'art.1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 10 marzo 1997 e dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Illogicità ed ingiustizia manifeste.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si evidenzia ulteriormente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni sopra rubricate.

Come esposto in premessa, agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è mai stata riconosciuta la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99.

Alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, come sopra evidenziato, ha sancito una volta per tutte la natura abilitante *ex lege* dei diplomi magistrali purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, nonché alla luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014, vanno quindi sottoposte a vaglio di legittimità le disposizioni oggi impuginate, nella parte in cui non prevedono in alcun modo, sanando quindi una illegittimità già accertata in via definitiva, la possibilità di inserimento in Gae, nemmeno nella IV fascia, dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.

In via preliminare, onde fugare ogni possibile equivoco, è il caso di evidenziare che non può ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie

ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006, né tanto meno le disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e men che mai quelle di cui al D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Invero, l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (all'art. 9, commi 20 e 21 bis) ha stabilito che *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente: “ A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento con l'art.1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.”*

Infine, il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (art. 14, comma 2 ter) ha stabilito che: *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di*

concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.”

Le disposizioni legislative in questione invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle stesse, dovrebbero ritenersi annoverare tra gli aventi titolo all’inserimento in graduatoria (sebbene ad esaurimento) anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, tenuto conto della natura abilitante *ex lege* dello stesso ed alla luce del chiarimento posto dalla stessa legge 296/2006 (“*Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l’assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.*

Questo Collegio ritiene, quindi, che, all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie”. – in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n.3788/2015 del 3.08.2015).

A tal proposito, in Giurisprudenza è stato recentemente puntualizzato che “...il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna. E’ tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.” (Tribunale di Como- Sezione Lavoro, ordinanza del 29 luglio 2015).

Alla luce di tali precisazioni, nessun ostacolo all’inserimento nelle Gae, nemmeno nell’attuale fase dedicata alle operazioni annuali, può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui alla legge 296/2006, al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011.

Orbene, come già evidenziato e come meglio di seguito si specificherà, nessuno dei decreti di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie, sia in epoca antecedente, che successiva, alla legge 296/2006, ha mai contemplato il diploma

magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 tra i titoli validi ai fini dell'inserimento in graduatoria sebbene, a fronte della "chiusura" delle graduatorie trasformate in esaurimento, l'Amministrazione abbia comunque sempre consentito nuovi inserimenti, con riserva o a pieno titolo, fino al punto da costituire un'apposita fascia aggiuntiva nel 2012 per ospitarvi nuovi abilitati (sic!) ed oggi – con il D.M. 495/2016 – consentire l'inserimento a pieno titolo di coloro i quali sono stati inseriti con riserva senza il possesso di alcuna abilitazione!

Come già evidenziato, i diplomi conseguiti dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002 sono considerati già abilitanti all'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e primaria, pertanto, in primo luogo, l'Amministrazione è incorsa nel vizio dell'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché per violazione delle norme legislative e regolamentari sopra rubricate.

Non vi è più alcun dubbio, grazie alla ricognizione normativa effettuata dal Consiglio di Stato (nei pareri resi nel 2013 e nel 2014), in ordine alla natura abilitante di siffatti titoli e la mancata previsione della possibilità dei docenti muniti dei titoli medesimi di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento è già stata censurata dallo stesso Consiglio di Stato con le sentenze citate.

Difatti:

- l'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dispone che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;
- l'art.197 del D.Lvo 297/94 dispone che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;
- il D.I. 10.03.1997 dispone che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale (art.2 comma 1);
- il D.P.R. 323/1998 dispone che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare (art.15 comma 7).

A fronte del predetto quadro normativo, alla luce del quale appare indiscutibile la natura abilitante del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la

scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, in applicazione dell'art.1 comma 605 lett. c) della L.296/2006, il Ministero resistente doveva consentire – a maggior ragione alla luce dell'annullamento in parte qua del D.M. 235/2014 – l'inserimento di detta categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Non aver dato attuazione alla citata disposizione legislativa con il decreto ministeriale oggi impugnato, determina quindi l'illegittimità dello stesso anche per il vizio di violazione di legge.

Peraltro, visto che la legge 296/2006 comunque consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati anche in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che aveva sostanzialmente impedito il riconoscimento della natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, e del venir meno di ogni dubbio in tal senso in seguito alle più volte citate pronunce del Consiglio di Stato, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge medesima (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui alla L.296/2006, nonché del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, che rispetti quindi i principi di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., nonché conforme con il diritto comunitario (principi di non discriminazione e accesso al lavoro) proprio alla luce dell'incertezza che fin'ora ha determinato l'Amministrazione resistente a non riconoscere natura abilitante a detti titoli di studio, impone infatti di accordare la possibilità – oggi – agli aspiranti che ne sono in possesso per averlo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - di accedere finalmente alle graduatorie.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006, anche letta in uno alle integrazioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011 potrebbe ritenersi di ostacolo, solo per i titoli di abilitazione conseguiti successivamente alla L.296/2006 ed, in ogni caso, solo nell'ipotesi in cui, all'epoca di entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo di cui trattasi.

Si è già detto però, e meglio di seguito si specificherà, che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e fino a tutt'oggi, non è mai stato riconosciuto dal Ministero⁸ il valore abilitante di detto titolo, pertanto non può

⁸ Se non incidentalmente nel 2012 in occasione dell'ammissione al concorso ordinario a cattedre.

applicarsi al caso di specie, pena l'incostituzionalità della norma, il termine previsto dalla legge medesima.

Il Giudice peraltro, deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso della conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto dell'Unione.

Di contro, una diversa lettura delle citate disposizioni legislative, esporrebbe le stesse ad evidenti censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni di parità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il personale in possesso di diploma magistrale abilitante non possa oggi essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per via del termine temporale introdotto dalla legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 ed al D.L. 216/2011, sebbene detto titolo fosse anteriore alla stessa legge 296/2006 ed a quell'epoca non era minimamente riconosciuto il valore abilitante dello stesso, le stesse dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione e, pertanto, si solleva la seguente

Eccezione di legittimità costituzionale

dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 27/12/2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n.14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni legislative in esame, laddove pongono quale termine ultimo per gli inserimenti in graduatoria il biennio 2007/2008, e limitano a soli specifici casi le possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, qualora dovessero ritenersi preclusive alla possibilità di inserimento in graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dovrebbero conseguentemente ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali soprarubricate.

Invero, l'assoluta incertezza, o meglio, la certezza del Ministero circa la natura non abilitante del titolo di cui trattasi, è stata chiarita in senso opposto solo grazie al citato intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato del 2013 e ribadite in via definitiva con le sentenze di annullamento del D.M. 235/2014.

Prima di allora, nessun intervento aveva fatto in qualche modo sorgere il dubbio all'Amministrazione circa la possibilità di consentire l'inserimento in graduatoria a detta categoria di aspiranti.

A fronte di ciò, si è quindi sopra evidenziata la necessaria lettura costituzionalmente orientata della 296/06, e delle altre disposizioni legislative rubricate, nel senso di consentire, anche dopo il 2007/2008, e quindi anche oggi, l'inserimento in graduatoria di una categoria di abilitati sempre misconosciuta dall'Amministrazione.

Una lettura opposta espone invece le disposizioni legislative in esame a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi soprarubricati.

Infatti, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mentre l'art.51 dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Orbene il limite di cui alla legge 296/2006, ribadito dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 216/2011, laddove estensibile anche agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, proprio perché agli stessi è sempre stato negato l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, impedisce e preclude a detti docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola, alla luce delle superiori considerazioni in ordine all'incertezza sulla natura abilitante del titolo – incertezza venuta meno solo oggi - , introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dall'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

Le disposizioni in questione si pongono altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi impedire l'accesso al lavoro, ivi compreso il pubblico impiego, a categorie di soggetti in possesso di idoneo titolo professionale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto all'accesso alle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, si chiede ai sensi della L. Cost. n.87/1953 di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

III. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost.. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A.. Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, del D.L. 70/2011 e del D.L. 216/2011, dovrebbe potersi oggi consentire l'inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente misconosceva il valore abilitante di detto titolo, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, ha consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi SISS, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria .

A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007⁹ all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in

⁹ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il

favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009¹⁰ all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico 2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello

biennio 2007/2009.

¹⁰ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" quindi teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti delle migliaia di docenti che erano in possesso di un titolo abilitante già prima del 2001/2002, ai quali è sempre stato precluso l'inserimento in graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo, ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.

Il negare ancora oggi la possibilità di inserimento in graduatoria dei docenti abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e discriminatoria in danno degli stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con il principio di non discriminazione di matrice comunitaria.

Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre importanti funzioni.

In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un "diritto" in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di 'specifico' divieto di discriminazione).

Il principio di uguaglianza può poi operare come criterio di giudizio sulle leggi. In questi casi, viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se l'eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

Le disposizioni impugnate si pongono altresì in contrasto con gli artt.4 e 51 della Costituzione, laddove non solo non favoriscono l'accesso al lavoro, il cui diritto è uno dei capisaldi della Carta costituzionale, ma introducono addirittura fortissime discriminazioni e disparità di trattamento ai fini dell'accesso al lavoro stesso, nel momento in cui perpetuano una condanna alla disoccupazione per migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, negando loro l'accesso alle graduatorie di cui trattasi che, unitamente al concorso

ordinario, costituiscono gli unici canali d'accesso al mondo della scuola.

È altresì evidente, che i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto anche con i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Invero, il Trattato di Amsterdam da un lato permette di consolidare i meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht e dall'altro definisce una serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare in materia di lavoro.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Il Trattato inserisce tra gli obiettivi dell'Unione europea quello di raggiungere "un livello elevato di occupazione", senza indebolire la competitività.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell'ordinamento comunitario la disposizione impugnata, laddove in maniera palesemente discriminatoria, impedisce ad una categoria di cittadini, sebbene muniti di valido titolo di abilitazione professionale, di accedere al mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ad altri cittadini muniti di titolo analogo o comunque equipollente.

IV. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, rispetto al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto al D.M. 353 del 22.05.2014.

L'illegittimità del D.M. 495/2016 emerge altresì all'evidenza, tenuto conto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione in epoca antecedente alla emanazione dello stesso.

Si è già visto come nei bandi di aggiornamento successivi alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, l'Amministrazione non ha mai riconosciuto l'idoneità del titolo posseduto dai ricorrenti ai fini dell'inserimento in graduatoria, né tantomeno ha dato corretta esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge 296/2006 (laddove consentiva l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti in possesso di abilitazione).

Il disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, si è però verificato anche in epoca antecedente al 2006, e sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti.

Invero, facendo una breve rassegna dei bandi di costituzione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, emerge conferma della grave

discriminazione posta in essere in danno dei docenti abilitati con il conseguimento del diploma magistrale.

Già il Decreto Ministeriale 18.05.2000 n.146 (Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con DM del 27 marzo 2000) non faceva alcun minimo cenno al personale in possesso del titolo in questione ai fini della prima costituzione delle graduatorie.

Il D.D.G. 12.02.2002 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in graduatoria in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea.

Il D.D.G. 17.04.2003 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 21.04.2004 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di

Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 31.03.2005 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante; g) idoneità o abilitazione conseguita tramite i corsi abilitanti.

Orbene, è evidente che l'Amministrazione ha volutamente sempre negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Senonché, all'atto dell'indizione della nuova procedura concorsuale a cattedre, bandita con D.D.G. 82/2012, l'Amministrazione, seppur implicitamente, ha ritenuto abilitante il titolo di cui trattasi.

Invero, per l'accesso al concorso a cattedre era richiesto quale requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il bando di concorso, all'art. 2 ha consentito la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

Il bando ha altresì ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

È evidente quindi, che se i docenti in possesso dei predetti titoli sono stati

ammessi a partecipare al concorso a cattedre, per il quale era richiesto necessariamente il possesso dell'abilitazione, è perché l'Amministrazione li ha giustamente – e finalmente per la prima volta - ritenuti abilitanti.

Nonostante ciò, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione non ha consentito l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale, sebbene, come sopra evidenziato, non potesse essere minimamente di ostacolo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge 296/2006, considerato che proprio questa consentiva nuovi inserimenti di docenti già abilitati e che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata della medesima, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie il termine del biennio 2007/2008 posto per i nuovi inserimenti.

L'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, risulta confermata anche alla luce delle determinazioni dalla stessa assunte a breve distanza dall'emissione del D.M. 235/2014, annullato dal Consiglio di Stato.

Difatti, in occasione dell'avvio delle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, l'Amministrazione con il D.M. 353/2014 ha ulteriormente preso atto della natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che ha previsto (all'art. 2 comma 7) la possibilità di accesso alla II fascia in favore dei docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale, ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Quanto detto, conferma la presa d'atto in via definitiva della natura abilitante del titolo, considerato che, sempre a mente del D.M. 353/2014, nella II fascia (art.2 comma 1 lett. b) sono inseriti i docenti abilitati che non risultano inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Risulta quindi confermata l'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa con la conseguente illegittimità del D.M. 495/2016 impugnato.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili in quanto a breve, già a decorrere dal 1 settembre 2016, sarà dato avvio al nuovo anno scolastico e l'Amministrazione procederà alle assunzioni in ruolo e al conferimento di supplenze annuali e temporanee.

Al fine pertanto di evitare ai ricorrenti nelle more della definizione nel merito del presente giudizio di subire danni gravi ed irreparabili - costituiti dalla impossibilità di essere individuati come destinatari di contratti di assunzione in

ruolo o a tempo determinato in quanto collocati nelle graduatorie ad esaurimento -, si chiede la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva dei medesimi nelle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale di interesse, avendo loro all'uopo proposto domanda di inserimento in formato cartaceo in quanto la procedura telematica predisposta dall'Amministrazione non era agli stessi accessibile.

Istanza al Presidente per la concessione di misure cautelari provvisorie

Sussiste, inoltre, nella specie l'estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesta dall'art. 56, comma 1, del C.P.A., per l'emanazione di misure cautelari provvisorie.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare e considerare che : 1) ai sensi dell'art. 55, comma 5, del C.P.A.: *“Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”*; 2) in base al calendario delle udienze/camere di consiglio dell'On. le TAR adito, la prima camera di consiglio possibile per la discussione/decisione della proposta istanza cautelare di sospensione è teoricamente quella del 14 Settembre 2016 della Sezione III bis (cui ordinariamente è rimessa la delibazione dei ricorsi della materia che ci occupa), ma più verosimilmente - alla luce del risicatissimo iato temporale esistente per il rispetto dei prescritti termini procedurali, unitamente all'atteso e pronosticabile sovraccarico del ruolo – quella successiva del 6 o del 20 Ottobre 2016 della medesima Sezione.

Con la diretta conseguenza che la mancata concessione di misure cautelari provvisorie determinerebbe la situazione per cui le immissioni in ruolo e le assegnazioni dei contratti a tempo determinato avverrebbero ben prima della trattazione in camera di consiglio dell'istanza cautelare di sospensione proposta, pregiudicando così irrimediabilmente l'interesse dei medesimi ricorrenti.

In ragione di tanto, si chiede che venga sospesa immediatamente l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e venga disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso di interesse, al fine di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso proposto.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI


Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione e concessione della misura cautelare – anche *inaudita altera*

parte - ritenuta più idonea alla tutela degli interessi dei ricorrenti, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione, ai sensi della L. Cost. n.87/53, alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.


Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

Vibo Valentia/Crotone/Roma, 4 Agosto 2016

Avv. Antonio Pagliaro



Avv. Salvatore Donato Girimonte



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, DEL C.P.A.

I sottoscritti avv.ti Antonio Pagliaro e Salvatore Donato Girimonte, quali difensori dei ricorrenti nell'ambito del ricorso sopra riportato,

PREMESSO CHE

- con il suesteso ricorso i ricorrenti mirano ad ottenere "sostanzialmente" l'inserimento nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento della PROVINCIA e per le CLASSI CONCORSUALI ["Scuola dell'Infanzia" (AAAA) e/o "Scuola Primaria" (EEEE)] di interesse per ciascuno di loro;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle classi concorsuali "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) e/o "Scuola Primaria" (EEEE) delle vigenti Graduatorie ad Esaurimento provinciali che, in virtù dell'inserimento (nelle Gae di riferimento) dei ricorrenti, sarebbero scavalcanti nella rispettiva posizione occupata;
- la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi e, comunque, per la difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi;
- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e/o memorie nella segreteria del TAR;
- recente giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR Lazio-Roma, ed in particolare: Decreto Cautelare n. 4756/2016 del 12.08.2016, in una fattispecie pressoché identica a quella odierna, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione Scolastica,

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati nelle qualità di cui in premessa

FANNO ISTANZA


all'Ecc.mo Presidente del Tar Lazio-Roma affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami anche, ove ritenuto più

opportuno, tramite la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

Con osservanza.

Vibo Valentia/Crotone/Roma, 19 Agosto 2016

Avv. Antonio Pagliaro



Avv. Salvatore Donato Girimonte



PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) GALATI DANIELA nato/a a VIBOVALENTIA il 12-12-82 e residente in VIBOVALENTIA,
alla Via G. GABLIARDI C.F. GLTDNL82152F537B
- 2) MARINI STEFANIA nato/a a MARENATA il 12-8-67 e residente in VIBOVALENTIA,
alla Via CAVOUR 55 C.F. MARNSE67452E783D
- 3) ROMBOLA SANDRO nato/a a TROPEA il 21-8-76 e residente in RICADI,
alla Via ROMA - P - CCIAMATTI C.F. RMBSDR76421L452F
- 4) MUNDO VINCENZO nato/a a VIBOVALENTIA il 26-6-82 e residente in CESPANITI,
alla Via UMBRIA 10 C.F. MNDVEN82426E537O
- 5) MUNDO MANDA TERESA nato/a a VIBOVALENTIA il 4-8-80 e residente in ROMA,
alla Via DI TORNEVIE CERVA 688/A C.F. MNDMTR8044F537N
- 6) GALATI ENZA PAOLA nato/a a VIBOVALENTIA il 18-6-75 e residente in VIBOVALENTIA,
alla Via MODENAZA DURANTI - COMPL. CLEOPATRA C.F. GLTNPL75458F537M


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Daniela Galati
- 2) Marini Stefania
- 3) Sandro Rombola
- 4) Vincenzo Mundo
- 5) Manda Teresa Mundo
- 6) Enza Paola Galati

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) COLLOCA FRANCESCA nato/a a VIBO VALENTIA il 24-11-75 e residente in IONA DI alla Via XX SETTEMBRE C.F. CLLFNC75564F537E
- 2) COLLOCA MARCA SONIA nato/a a VIBO VALENTIA il 14-11-89 e residente in FRANCAIA alla Via G. GALILEI 6 C.F. CLLHBN79554F537R
- 3) PAPILO MARIATERESA nato/a a VIBO VALENTIA il 14-6-79 e residente in GERO CARNE alla Via IV NOVEMBRE - 20 C.F. PPLHTR79454F537E
- 4) LOTUNCO LIBERATA nato/a a VIBO VALENTIA il 18-12-69 e residente in VIBO VALENTIA alla Via P. A. AEROPORTO L. NAZZA C.F. LTRLRT68758F537M
- 5) PUGLIESE SERAFINA nato/a a VIBO VALENTIA il 23-7-70 e residente in VIBO VALENTIA alla Via PARODI - F. MAZ. MARINA C.F. PGLSFN70663F537Z
- 6) RUSSOMANNO CONESTIA nato/a a COMUNE ESTERNA il 16-10-64 e residente in BORCIA alla Via Cola di Rienzo 12 C.F. RSSCCT64266E404Z


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv. ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Francesco Colloca
- 2) Maria Sonia Colloca
- 3) Mariateresa Papiro
- 4) Libera Lotunco
- 5) Serafina Pugliese
- 6) Conestia Russomanno

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) ESPOSITO STEFANIA nato/a a VIBOVALENTIA il 26-12-79 e residente in SANT'ONOFRICO
alla Via C. de CASTELLUCCIO C.F. SPSSEFN78T66F537Z
- 2) NAVARRA ROSELLA nato/a a VIBOVALENTIA il 27-9-82 e residente in ROMBIOLO
alla Via G. ARMANDO 89 C.F. NVRRL82P67F537K
- 3) PUBBESSE CLAUDIA nato/a a AUBUSTIA il 18-3-81 e residente in SPILUNGA
alla Via ROMA C.F. PGLCLD71E5PA4P4S
- 4) ROSSI CATERINA nato/a a VIBOVALENTIA il 29-06-82 e residente in VIBOVALENTIA
alla Via APPOLLONO 19 - FINE. MARINA C.F. RSSCRN82IA6PF537I
- 5) DE FABIO DELIANA nato/a a VIBOVALENTIA il 18-9-83 e residente in VIBOVALENTIA
alla Via ANBUOLA 5 FINE. MARINA C.F. DFZTCN83P58PF537E
- 6) LO BIANCO MARIA TERESA nato/a a VIBOVALENTIA il 31-7-83 e residente in VIBOVALENTIA
alla Via SANT'ANNA 35 FINE. BOVONA C.F. LBNMTR83L71F537J

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Firme

1) Esposito Stefania
2) Navarra Rossella
3) Pubbese Claudia

4) Rossi Caterina
5) De Fabio Deliana
6) Lo Bianco Maria Teresa

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) SCOUERI MARIAPINA nato/a a VIBO VAL. il 09/02/83 e residente in MAIERATO,
alla Via GUGLIELMO REALE, 56 C.F. SELHPN83B49F534B
- 2) PILEGGI MADDALENA nato/a a VIBO VAL. il 8/10/66 e residente in S. NICOLA A GRISSA
alla Via SALITA S. NICOLA, 4 C.F. PLGHD266R48F534T
- 3) RAMONDINO ANNA M. nato/a a VIBO VAL. il 30/04/42 e residente in VIBO VAL.
alla Via BELLE INDUSTRIE, 134 C.F. RMNVHR72A40F534E
- 4) PANNACE MARIA nato/a a S. GREGORIO D'IPPONA il 28/03/64 e residente in S. GREGORIO D'IPPONA
alla Via TRAV. ROMA, 4 C.F. PNNVRA66P68H341H
- 5) PICCOLO M. IMMACOLATA nato/a a VIBO VAL. il 10/04/81 e residente in VIBO VAL.
alla Via P. DA BITONTO, 20 C.F. PEEMHH81A48F534K
- 6) VALENTI PATERNA nato/a a VIBO VAL. il 04/01/80 e residente in PESSANTI
alla Via BELLINI, 6 C.F. VUNERN80A44F534F


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Scoueri Mariapina
- 2) Maddalena Pileggi
- 3) Annamaria Ramondino
- 4) Pannace Maria
- 5) Immacolata Piccolo
- 6) Valenti Paterna

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) ZAPPONE M. DOHENIER nato/a a AQUARO il 18/10/66 e residente in VIBO VAL alla Via ACCADEMIE VIBONESI TIRAV 49 C.F. ZPPMH66R58A043H
- 2) TAVELLA ANTONIETTA nato/a a VIBO VALENTIA il 14/01/76 e residente in PISCOPIO alla Via FIRENZE 4 C.F. TVLNMNT76H54F534B
- 3) PAUUNBO CARMEN nato/a a TORONTO (Canada) 01/09/81 e residente in VIBO VAL alla Via ARVO 54 C.F. PLMCHN81P412401W
- 4) PIROLO PANTINA nato/a a TORINO il 02/02/82 e residente in VIBO VAL alla Via S. ANNA Snc C.F. PEESTV82B422219T
- 5) SPANO SIMONA nato/a a VIBO VAL il 29/09/79 e residente in STEFANACONI alla Via DEL SIGNORE Snc C.F. SPNSMN79P69F534I
- 6) TOMAINO NATASEJA nato/a a VIBO VAL il 26/08/82 e residente in VIBO VAL alla Via CANCELLO ROSSO Snc C.F. THNNSC82H66E537P


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Maria Zappone
- 2) Antonietta Tavella
- 3) Carmen Pauunbo
- 4) Pantina Pirolo
- 5) Simona Spano
- 6) Nataseja Tomaino

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) POSTERINO CARMELO nato/a a VIBO VAL. il 02/03/68 e residente in VIBO VAL.
alla Via T. TRAV. ACC. VIBONESI, 3 C.F. PSTEHL68C02F537H
- 2) VARONE ANTONELLA nato/a a VIBO VAL. il 21/05/82 e residente in VILETO
alla Via NAZIONALE, 66 C.F. VRN NN283E61F534K
- 3) VITRO M. GIOVANNA nato/a a VIBO VAL. il 29/05/69 e residente in IONADI
alla Via CARBUCCI, 11 C.F. VTR M6V69E69F534B
- 4) SURACE STEFANIA nato/a a VIBO VAL. il 26/05/43 e residente in VIBO VAL.
alla Via PAROLI, 45 C.F. SRESFN43P66F534E
- 5) STANGANELLO ROSARIA nato/a a VIBO VAL. il 11/11/66 e residente in VIBO VAL. KAR.
alla Via VENETO Sac C.F. STNRSR66S54F534I
- 6) STRIGNANO IOANNA nato/a a VIBO VAL. il 04/06/80 e residente in VIBO VAL.
alla Via CAVOUR, 46 C.F. SRGNVI80H44F534Q


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Posterino Carmelo
- 2) Varone Antonella
- 3) Vitro Giovanna
- 4) Surace Stefania
- 5) Stanganello Rosaria
- 6) Strignano Ioanna

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) SORIANO LUCIA nato/a a VIBO VAL. il 10/04/66 e residente in VIBO VAL.
alla Via MODERATA DURANT (Coop. CASANOVA) C.F. SANLEU66A50F534B
- 2) ROVITO CARMEN-A. nato/a a REGGIO C. il 05/08/82 e residente in CATANZARO
alla Via L. ROSSI, 2 C.F. RVT CMN82M54H224Z
- 3) PILECI ROSAMARIA nato/a a VIBO VAL il 20/01/83 e residente in STEFANACONI
alla Via DON. GIUSEPPE PUCUSI 21 C.F. PLE RMR83A60F534S
- 4) PETROLO ORSOLA nato/a a VIBO VAL il 28/04/83 e residente in CONDONO
alla Via C. DA IZZI, 34C C.F. PTRRS283D68F534G
- 5) VALENTE GIUSEPPINA nato/a a SERRA S. BRUNO il 23/05/64 e residente in SERRA S. BRUNO
alla Via A. SCRIVO, 74 C.F. VLN6PP64E65I639D
- 6) MOSCHELLA ENZA nato/a a VIBO VAL il 27/01/49 e residente in MATERATO
alla Via FILIPPO BIBLANO C.F. MSCN2E49A64F534N

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) [Firma Soriano Lucia]
2) [Firma Rovito Carmen-A.]
3) [Firma Pileci Rosamaria]
4) [Firma Petrollo Orsola]
5) [Firma Valente Giuseppina]
6) [Firma Moschella Enza]

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro
[Firma]

avv. Salvatore Donato Girimonte
[Firma]

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) PUGLIESE ROSA nato/a a VIBO VAL. il 24/01/65 e residente in S. DOMENICA DI RIEA DI
alla Via S. ANNA C.F. PGLRS065A64F537A
- 2) SROSATO PAOLA ~~ROSE~~ a VIBO VAL. il 21/08/83 e residente in LOMADI
alla Via BOTTICELLI snc C.F. SPSPLL83M81F537X
- 3) RUSSO ANTONELLA nato/a a VIBO VAL. il 28/06/80 e residente in ZAMBRONE
alla Via LAMPISI, 1 C.F. RSSNN280H68F537Z
- 4) PRESTIA ROSARIA nato/a a VIBO VAL. il 07/03/80 e residente in CESSANITI
alla Via LA BADESSA, 13 C.F. PRSRSR80E47F537F
- 5) SORRENTINO IRENE nato/a a VIBO VAL. il 28/01/82 e residente in VIBO VAL.
alla Via MODERATA DURANT (Coop. S. MICHELE) C.F. SRRRN182268F537O
- 6) SIERRI SALVATORE nato/a a MILETO il 20/09/61 e residente in VIBO VAL.
alla Via MODERATA DURANT (Coop. ECETRA) C.F. SCR8VT61P20F2040


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Pugliese Rosa
- 2) Srosato Paola
- 3) Russo Antonella
- 4) Prestita Rosaria
- 5) Sorrentino Irene
- 6) Sierra Salvatore

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) Russo Nicolina nato/a a VIBO VALENTIA il 5/10/65 e residente in LOBBOBARDI
alla Via STRADA-NUOVA C.F. RSSNLN65R45F53ZU
- 2) Rocco Domenico nato/a a VIBO VALENTIA il 07/11/82 e residente in TRIPARMI
alla Via CALABRIA C.F. REEDNCR2547F537C
- 3) Anna Maria Polito nato/a a VIBO VAL il 24/3/57 e residente in VIBO VAL
alla Via TERRAVECCIA SUP 39 C.F. PETH2A54C64F534S
- 4) Vetro Domenico nato/a a VIBO VAL il 21/05/45 e residente in GERO CARNE
alla Via 28 OTTOBRE 42 C.F. VRDNC75E21F534B
- 5) Pitella Veronica nato/a a PITEROLO (TO) il 28/10/82 e residente in MONTESPOC.
alla Via LOCAL. CARRANARO C.F. PTTVNCR2R6866440
- 6) Vinci Caterina nato/a a VIBO VAL il 04/04/47 e residente in PIZZO C.
alla Via FRANCI 45 C.F. VNCRN47D44F537B


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Russo Nicolina
- 2) Rocco Domenico
- 3) Anna Maria Polito
- 4) Vetro Domenico
- 5) Pitella Veronica
- 6) Vinci Caterina

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) RAFFAELE ROSARIA nato/a a VIBO VALENTIA il 26-09-1978 e residente in SORIANO CALABRO
alla Via GIARDINIERI, 9 C.F. RFFRSR78P66F537D
- 2) RAFFAELE FRANCESCA nato/a a VIBO VALENTIA il 12-01-1973 e residente in SORIANO CALABRO
alla Via CITTA' VECCHIA, 21 C.F. RFFFNC73A52F537S
- 3) TRIPALDI FELICE GIUSEPPE nato/a a VIBO VALENTIA il 07-06-1968 e residente in LIMBADI-VV
alla Via CORSO VITTORIO EMANUELE III 130 C.F. TRPFC668H0758P
- 4) Sotocaccia Maria Lucrezia nato/a a Sociemo Cal il 11/11/1967 e residente in SORIANO CALABRO
alla Via FRANCESCO PELLEGRINO C.F. SRCMCN6755418540
- 5) TRIPOLI BRUNA nato/a a VIBO VALENTIA il 29/02/1975 e residente in SEARA S. BRUNO
alla Via PATANZARO, 54 C.F. TRPBBN75B601537E
- 6) VARONE BARBARA nato/a a VIBO VALENTIA il 06/02/1982 e residente in VILLETTO
alla Via G. PPE MESIANO, 30 C.F. VRNBBR82B46F537N


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Raffaele Rosaria
- 2) Raffaele Francesca
- 3) Felice Giuseppe Tripaldi
- 4) Sotocaccia Maria Lucrezia
- 5) Tripli Bruna
- 6) Varone Barbara

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) MARIA GRAZIA JONA nato/a a CATANZARO il 17-01-1977 e residente in FRANCICA (VV)
alla Via ZUCCOLOCA 17 C.F. VITIGR79A57C352X
- 2) TEODORO CATERINA nato/a a VIBO VALENTIA il 06/10/66 e residente in VIA CAMBALI, 2
alla Via ZUNGERI C.F. TRERN66R46F53FE
- 3) PASERI GIUSEPPINA nato/a a SAN NICOLA CAS. il 26/04/1934 e residente in SIMBARIO
alla Via C/DA COLAVERONE C.F. PSE6PP7AD66105RE
- 4) SCORDA ANGELO MANUELLA nato/a a TROPEA il 04/06/48 e residente in TROPEA
alla Via CONVULCI GRIGNA C.F. SERHN248H44L452U
- 5) SCARPINO MELANIA nato/a a VIBO VALENTIA il 16/02/72 e residente in VIBO VALENTIA
alla Via SENATORE PAROLI 442 C.F. SCRITLN72B54F537S
- 6) VALOTTA GIUSEPPINA nato/a a VIBO VALENTIA il 12/08/79 e residente in MONTEPODO CAL.
alla Via LOCALITA' LIGONI' SNE. C.F. ULTGPP79MS2F537V


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) Maria Grazia Jona
- 2) Caterina Teodoro
- 3) Pasi Giuseppina
- 4) Scordangelo ManueLLa
- 5) Melania Scarpino
- 6) Giuseppina Valotta

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) MAZZITELLI CUNZIA nato/a a VIBO VALENTIA il 2/01/76 e residente in SAU CALOGERO
alla Via VINCENZO BELLIOI 1 C.F. M22CN276442F537C
- 2) MAURO TERESA nato/a a CROTONE il 15/07/78 e residente in VIA ROMA/BUONNA
alla Via N° 29 VIBO VALENTIA C.F. HRATRS71155D122B
- 3) MISERINO ^{MARIA} GIUSEPPE nato/a a VIBO VALENTIA il 8/12/77 e residente in LIMBADI
alla Via DELL'UNITA' N° 10 C.F. MSRMGS77T48F537L
- 4) GRANDE ELISA nato/a a VIBO VALENTIA il 23/03/79 e residente in CITANNOVA
alla Via C/DA CAMPANELLO N° 40 C.F. GRNLSE79C63F537F
- 5) L'ABDOLINA OLGA nato/a a SALICIANO DI il 14/06/1871 e residente in LATEZIA TERRE
alla Via MONTESANTI N° 1 ZAMBRONE C.F. LNDL6071HSQM1439
- 6) MAIURI PAOLA ASCENZA nato/a a ROMA il 3/7/68 e residente in STEFANACONI
alla Via CRISTOFORO COLOMBO 15 C.F. MRAPSC68L43H301U

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Cunzia Mezzitelli

2) Mauro Teresa


3) Miserino Maria Giuseppe


4) Grande Elisa

5) L'Abdolina Olga

6) Maiuri Paola Ascenza

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) GALATI MAZZAREMO nato/a a CATANZARO il 20/10/76 e residente in MONTEROSSO CAL.
alla Via ROMA I TRAV. C.F. GLTNRN76R20C352X;
- 2) MIMELLI MARIA PIA nato/a a BARI il 2/11/70 e residente in MARBO DI PACE
alla Via PIAZZA MUNICIPIO 4 C.F. MNLNRD70S42A662E;
- 3) MAERI CLOTILDE nato/a a TROPEA il 24/12/60 e residente in TROPEA
alla Via CONVULI ERIGNA C.F. NERETK60T64L452Z;
- 4) LUCIFERO FRANCESCO nato/a a VIBO VAL. il 22/4/74 e residente in LONARDI
alla Via CARDUCCI 16 C.F. LEFFNC74L62F537T
- 5) MACCARDONE MARIA TIZIANA nato/a a VIBO VAL. il 14/6/81 e residente in LONARDI
alla Via LOC. MONTEVERDE C.F. MEENT281H54F537S;
- 6) MOGGERI GIOVANNA nato/a a VIBO VAL. il 13/11/83 e residente in ZANBRORE
alla Via A. GRANSEI C.F. MGGRNN83S53F5379;

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotone (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

1) Antonio Pagliaro 4) Lucifero Francesco
2) Maria Pia Mimelli 5) Maria Tiziana Maccardone
3) Maria Clotilde 6) Giovanna Moggeri

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro

avv. Salvatore Donato Girimonte

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) LUZZA LUCIA nato/a a SVIZZERA/BERNA il 5/06/44 e residente in CONTRADA GATO,
alla Via NEOTERA C.F. LA91CU74H452133W
- 2) MURABELLO ALESSANDRA nato/a a VIBO VALENTIA il 8/10/84 e residente in VIBO VALENTIA,
alla Via TOMARCHIELLO 2F C.F. MRBLSN81R49F537E
- 3) ANTONINO CRISTIAN nato/a a VIBO VALENTIA il 10/06/75 e residente in VIBO VALENTIA,
alla Via TRAI. SULLE ACADEMIE U. N° 8 C.F. LTTNVC75H10E537F
- 4) LUCCIANO VADIA nato/a a VIBO VALENTIA il 9/7/80 e residente in MILETO,
alla Via TELENTE GREGORIO CATANAN° 15 C.F. LCVWA80L48F537I
- 5) DESEI CATERINA nato/a a VIBO VALENTIA il 21/03/73 e residente in MAIERATO,
alla Via NICO ANTONIO BARBIERI 19 C.F. NSCERN73C61F537F
- 6) MARASCO COCCEA ^{GABRIELLA} nato/a a VIBO VALENTIA il 21/05/80 e residente in ILLANO/CAVEGIRATE,
alla Via ASAGO 7 C.F. MRSCCT80E61F537P


deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Firme

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3) [Signature]
- 4) [Signature]
- 5) [Signature]
- 6) [Signature]

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti:

- 1) LABELLA GIOVANNA nato/a a VIBO VALENTIA il 11-02-1982 e residente in S. OMOFRICO
alla Via C/DA MELANA S.N.C. C.F. LBLGNV92B51F537I
- 2) LOGATTO CONSOLATA nato/a a VIBO VALENTIA il 20-06-1967 e residente in VIBO VALENTIA
alla Via VERGA, 13 C.F. LGTCSL67H60F537D
- 3) PAGANO FILIPPO nato/a a CATANZARO il 01-11-1983 e residente in VIBO VALENTIA
alla Via FORTUNATO SEMINARA C.F. PGNFP933501C332B
- 4) GALATI MARIA ANTONIETTA nato/a a ESTERO il 14-7-63 e residente in VALLELONGA
alla Via C. de NUCARI 15 C.F. GLTHTN75C06F537D
- 5) ORECCIA CESARE nato/a a SORIANO CALABRO il 06-04-69 e residente in SORIANO CALABRO
alla Via GA GLIOTTI 16 C.F. RECESRG9D06I854D
- 6) DE CARIA MARIA TERESA nato/a a VIBO VALENTIA il 9-3-83 e residente in VAZZANO
alla Via F. FAZZALARI C.F. DERMTR83C49F537U

deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, avverso il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 del M.I.U.R. nella parte in cui non consente l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento mediante l'inserimento dei ricorrenti quali docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, gli avv.ti Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia (Cod. Fisc. PGLNTN75C06F537D) e Salvatore Donato Girimonte del foro di Crotona (Cod. Fisc. GRMSVT60R08L802S) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di proporre motivi aggiunti - anche avverso atti diversi ma connessi -, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggiamo domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Francesco Brasca. Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Firme

1) Labelle Giovanna
2) Logatto Consolata
3) Filippo Pagano

4) Galati Maria Antonietta
5) Orecchia Cesare
6) De Caria Maria Teresa

Vere ed autentiche le superiori firme

avv. Antonio Pagliaro


avv. Salvatore Donato Girimonte


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Antonio Pagliaro e Salvatore Donato Girimonte, in qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il ricorso che precede a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

Mediante, A MANI

 Oggi, li

U.S.R. per la Calabria - A.T.P. di Vibo Valentia, in persona del Direttore Coordinatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per la Calabria - A.T.P. di Catanzaro, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per il Lazio - A.T.P. di Roma, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per la Liguria - A.T.P. di Savona, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per la Lombardia - A.T.P. di Milano, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per la Lombardia - A.T.P. di Cremona, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per la Lombardia - A.T.P. di Brescia, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per l'Emilia Romagna - A.T.P. di Bologna, in persona
del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li

U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante, ~~è~~ rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,
Mediante, A MANI

Oggi, li



ORIGINALE

UNEP - ROMA

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 22/08/16

URGENTE Cr.63402 - 1/10

Z.	S.
104	6

Richiedente **GALATI DANIELA + ALTRI**

Relazione di notificazione



3H1063402/1

URGENTE-URGENTE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR - MIN. ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA IN PRS MINISTRO PT C/O AVV. GEN. DELLO STATO

LAVORO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per la ricezione della

Consegnazione copia conforme all'originale a persona qualificata per la ricezione della
dipendente incaricato alla ricezione atti:
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ROSA NISTA

Giozgo Selva

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6
trasf. € 3.27

Atto notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. <input type="checkbox"/>	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA. <input type="checkbox"/>
Atto notificato ai sensi dell'art. 660 c.p.c. <input type="checkbox"/>	per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/>
Avviso Spedito con Racc. n. _____	per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. <input type="checkbox"/>
ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____	ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____
	Eseguita Affissione a norma di legge ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____
	Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta
22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02



UNEP - ROMA

URGENTE Cr.63402 - 2/10

Z.	S.
104	6

Modello A/Ter P Rich. 22/08/16
GALATI DANIELA + ALTRI



URGENTE-URGENTE

Il Giudiziaro, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

R LA CALABRIA-A.T.P. DI VIBO VALENTIA IN PERSONA DEL DIR.COORD.E LRPT RAP. E DIF.AVV.
DELLO STATO
OGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

Partecipandata copia conforme all'originale e perseguita qualificata per dipendente incaricato alla ricezione atti.

22 AGO 2016
L'UFFICIALE/GIUDIZIARIO
Rosa NISTA

ante, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
trasf. € 3,27

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Racc. n. _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____


Spedite Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta
22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02



E

UNEP - ROMA

Modello A Ter P Rich. 22/08/16

URGENTE Cr.63402 - 3/10

Z.	S.
104	6

GALATI DANIELA + ALTRI

notificazione



URGENTE-URGENTE



Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

ER LA CALABRIA-A.T.P. DI CATANZARO IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA
ELO STATO
TOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

LAVORO

egna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata ~~per la consegna dell'originale al personale qualificato per~~

~~in persona del personale qualificato per la consegna dell'originale al personale qualificato per~~
dipendente incaricato alla ricezione atti.
UFFICIALE GIUDIZIARIO
ROSA NISTA

Giozgio
Schwar

invente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario al personale idoneo a ricevere l'atto, in busta chiusa e
ata di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
trasf. e 3.27

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

senso dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indirizzo domiciliare;

in Racc. n. _____ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedite Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____


Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02




UNEP - ROMA

URGENTE Cr.63402 - 4/10

Z.	S.
104	6

Rich. 22/08/16

ELA + ALTRI



URGENTE-URGENTE

LAVORO

detto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

A.T.P. DI ROMA IN PERSONA DEL DIRETTORE GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV. RA GEN.

00100 ROMA - ITALIA

conforme all'originale a mani di persona qualificata per ~~la consegna dell'originale a persona qualificata per~~
Cortei/Grandi ~~in persona qualificata per~~
dipendente incaricato alla ricezione atti. LUIGI GIULIO NISTA
Roma, busta chiusa e

km 6
trasf. € 3.27

si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata
om., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge Funzionario/Uff. Giud. _____

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedite Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02



IALE

Modello A/Ter P Rich. 22/08/16

ante GALATI DANIELA + ALTRI

te di notificazione



341063402/5

Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

R. PER LA LIGURIA-A.T.P. DI SAVONA IN PERSONA DEL DIR. GEN. E LRPT RAP. E DIF. AVV. RA GEN. LO STATO PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

URGENTE-URGENTE

LAVORO

UNEP - ROMA

URGENTE CR.63402 - 5/110

Z.	S.
104	6

Consegnata copia conforme all'originale a persona qualificata per

Roma, 22.08.2016

Ufficiale Giudiziario/Funziionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedite Racq. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____


Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02



U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona del
 Direttore Generale e legale rappresentante ~~del~~ rappresentato e
 difeso op
 uffici in R
 Mediante

Oggi, li



Z.	S.
104	6

UNEP - ROMA
URGENTE Cr.63402 - 6/10

Reg 0/2016 Modello A/ter P Rich. 22/08/16
 Richiedente GALATI DANIELA + ALTRI



URGENTE-URGENTE



lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

U.S.R. PER LA LOMBARDIA-A.T.P. DI MILANO IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA GEN. LAVORO
DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA
 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata e affidente copia, perferme all'originale a persona qualificata per Giozato
 dipendente incaricato alla ricezione atti. **L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ROSA NISTA**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario, e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
 trasf. € 3.27

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c.	<input type="checkbox"/>
Atto notificato ai sensi dell'art. 660 c.p.c.	<input type="checkbox"/>
Avviso Spedito con Racc. n. _____	
ROMA il _____	Funzionario/Uff. Giud. _____
Funzionario/Uff. Giud. _____	
Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.	
<input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio;	
<input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.	
ROMA il _____	Funzionario/Uff. Giud. _____
Eseguita Affissione a norma di legge	
ROMA il _____	Funzionario/Uff. Giud. _____
Spedita Racc. A.R. n. _____	il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02

U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante ~~per il rappresentato e~~

difeso op

uffici in R

Mediante

Oggi, li



UNEP - ROMA

Z. **104** S. **6**

URGENTE Cr.63402 - 7/10

Modello A/Ter P Rich. 22/08/16
GALATI DANIELA + ALTRI



URGENTE URGENTE

Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

PER LA LOMBARDIA-A.T.P. DI CREMONA IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF. AVV. ~~ROMA~~ **LAVORO**

LO STATO
COGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

Consegnando copia conforme all'originale a mani di persona qualificata ~~per il rappresentato e~~
dipendente incaricato alla ricezione atti
22 AGO 2016 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Rosa MISTA

ente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e
a di n. cron., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6
trasf. € 3.27

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata
completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta
22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02

U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante p.t. rappresentato e

difeso op

uffici in R

Mediante

Oggi, li



Z.	S.
104	6

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.63402 - 8/10

Modello A/Ter P Rich. 22/08/16

ente GALATI DANIELA + ALTRI



ne di notificazione

3HI063402/8

to Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

R. PER LA LOMBARDIA-A.T.P. DI BRESCIA IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA GEN. LAVORO

LO STATO

PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata ~~per la notifica~~ *giocato* *Schwa*
dipendente incaricato alla ricezione atti. **L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ROSA NISTA**

convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario ~~per la notifica~~ a ricevere l'atto in busta chiusa e completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 6
trasf. € 3.27

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata

completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Uff. Giud.

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta

22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02

U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante per il rappresentato e

difeso op

uffici in R

Mediante

Oggi, li



Z. 104 S. 6

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.63402 - 9/10

Modello AVTer P Rich. 22/08/16

Chiedente GALATI DANIELA + ALTRI



3H106340219

Operazione di notificazione



URGENTE-URGENTE

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA -A.T.P. DI BOLOGNA IN PERSONA DEL DIRETTORE GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA GEN. DELLO STATO DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

LAVORO

*Gio 29/10
Schwabe*

inante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per:

Consegnando una copia conforme all'originale a persona qualificata per: **ROSA NISTA** UFFICIALE GIUDIZIARIO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO **ROSA NISTA** ha ricevuto l'atto, in busta chiusa e sigillata, in data **22/08/16** alle ore **17:40** presso l'indirizzo **Roma**, km 6 trasf. € 3.27

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita con Racc. n. _____

Il _____

Ufficiale Giudiziario/Funzionario _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Data richiesta 22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121 22/08/2016 09:02

U.S.R. per il Veneto - A.T.P. di Padova, in persona de

Direttore Generale e legale rappresentante per il rappresentato e

difeso op

uffici in R

Mediante

Oggi, li

ORIGINALE

Reg 0/2016 Modello A/Ter P Rich. 22/08/16

Richiedente GALATI DANIELA + ALTRI

Relazione di notificazione



-3H1063402/10

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

U.S.R. PER IL VENETO-A.T.P. DI PADOVA IN PERSONA DEL DIR.GEN. E LRPT RAP. E DIF.AVV.RA GEN. DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

LAVORO
Giozgo
Schindler
km 6
trasf. € 3.27

Consegnando copia conforme all'originale a persona qualificatasi per
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
L'UFFICIALE NISTA
a ricevere l'atto in busta chiusa e
sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

Alto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Z. 104 S. 6

URGENTE - URGENTE

Data richiesta
22/08/16

Ufficiale Giudiziario

111

121
22/08/2016 09:02



ORIGINALE

Modello A/Ter P

UNEP - ROMA

Cron. **63402**

RICEVUTA GA

Registro: 0

N. Dest.: 10

URGENTE

Data Rich.: **22/08/2016**



-3H1063402/1

URGENTE-URGENTE

Si rilascia ricevuta al richiedente **BRASCA AVV. FRANCESCO**
della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di **RICORSO** ad istanza di **GALATI DANIELA + ALTRI**

Data: **22/08/2016**

L'Ufficiale Giudiziario



1002, 1